

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il perfezionamento del procedimento di reclamo/mediazione

di Angelo Ginex

Il **procedimento di reclamo/mediazione** opera nella ipotesi in cui il contribuente voglia contestare in via giudiziale un **atto di valore sino a 20.000 euro (50.000 euro dall'1.1.2018)**: in tal caso, egli è tenuto infatti a notificare, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica, il **ricorso/reclamo**, che, in via eventuale, può contenere anche una **proposta di mediazione**.

Se quest'ultima è presente e, su iniziativa di una delle parti, si giunge alla **definizione della controversia**, negoziando la pretesa fiscale in contestazione e fruendo di una riduzione delle sanzioni, occorre provvedere, ai fini del **perfezionamento della mediazione**, al **pagamento delle somme dovute o della prima rata** nei termini prescritti.

In linea generale, alla luce dei diversi rinvii normativi, la **disciplina sui versamenti** è contenuta negli [articoli 8 e 15-bis D.Lgs. 218/1997](#) e [15-ter D.P.R. 602/1973](#).

Sotto il **profilo temporale**, si rileva che ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), il **versamento** della totalità delle somme o della prima rata **deve essere eseguito entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di mediazione tramite versamento unitario**, fatte salve le ipotesi in cui siano contemplate altre modalità di pagamento in ragione della tipologia del tributo.

Gli importi possono essere pagati in un **numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo**, elevate a 16 se gli stessi superano i 50.000,00 euro.

Ai sensi dell'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#), cui rinvia l'[articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#), le rate successive alla prima devono essere versate **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre** e sul loro importo sono **dovuti gli interessi** calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

In caso di **mancato versamento di una rata successiva alla prima** entro il termine di pagamento di quella successiva, vengono **iscritti a ruolo gli importi derivanti dall'accordo di mediazione con maggiorazione della sanzione** pari al 45 per cento del residuo dovuto a titolo di imposta.

Infatti, l'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#) fa riferimento all'**ordinaria sanzione del 30 per cento** da tardivo versamento, di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), **aumentata della metà**.

Inoltre, trova applicazione anche l'[articolo 15-ter D.P.R. 602/1973](#), per cui **l'accordo e la dilazione permangono** se la prima rata, una rata successiva o la totalità delle somme dovute

sono oggetto di **lievi inadempimenti**.

A titolo esemplificativo, si tratta dei casi di **insufficiente versamento della rata** per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro, di **tardivo versamento della prima rata** non superiore a 7 giorni o, ancora, di **tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima** entro il termine di pagamento della rata successiva.

Nei casi suddetti, viene **irrogata**, sull'importo non pagato o pagato tardi, la **sanzione del 30 o del 15 per cento** ex [articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), a seconda che il **ritardo sia contenuto o meno nei 90 giorni dalla scadenza**.

È comunque ammesso il **ravvedimento operoso** entro il termine di pagamento della rata successiva o, in ipotesi di versamento in unica soluzione o di ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza.



Seminario di specializzazione

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Scopri le sedi in programmazione >